



PROVINCIA DI TORINO

ESTRATTO

COMUNE DI BEINASCO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26**

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,

- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano
CANNATI Daniel
COCIVERA Cristian
CURSI Eusebio
DENICU Marco
FEDERICI Elena
LINGENTI Maria
MIRTO Beniamino

MODINI Roberto
PISANI Lionello
RECCO Fabrizio
ROMANO Andrea
SBERNA Daniela
TROPEA Rocco
ZANETTI Daniela
ZUCCHINI Erika

Sono assenti i consiglieri: AVANZI Cristiano, MODINI Roberto (giustificato), ROMANO Andrea

Presiede la sig.ra FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale supplente dott. RIZZO Matteo.

Sono presenti gli assessori: ABBATANGELO Felice, DI LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ❑ il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ❑ la predetta IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- ❑ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24 luglio 2014, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- ❑ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24 luglio 2014, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014.

Considerato che:

- ❑ la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- ❑ il comma 651 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ❑ il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ❑ il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ❑ ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario del servizio nella misura pari all'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del Tributo ascritto alle utenze domestiche.

Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2014, il quale, al comma 1, prevede che "Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso".

Ritenuto, quindi, necessario prevedere i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni tariffarie, che possono così definirsi:

UTENZE DOMESTICHE

per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. (redditi 2013)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari, residenti nel Comune di Beinasco nell'immobile oggetto di tributo nell'anno 2014	Fino a Euro 5.000,00	75%
2		da Euro 5.000,01 a Euro 9.000,00	50%
3		da Euro 9.000,01 a Euro 13.000,00	25%

- l'indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è relativo ai redditi dell'intero nucleo prodotti nell'anno 2013;
- è consentita, su istanza documentata, per le situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno 2014, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo previste dalla regolamentazione comunale, con riferimento alle sole modifiche intervenute dal mese di GENNAIO 2014, l'"Attualizzazione della dichiarazione I.S.E.E." (meccanismo di ri-calcolo della dichiarazione I.S.E.E. standard, redditi 2013, come regolamentato dalla vigente "Disciplina particolare per la determinazione e l'accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali").

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
- sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
- immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
- immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali.

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1 e Allegato 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014.

Ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 nella misura indicata nella Tabelle di cui in allegato (Allegato 1).

Richiamato l'articolo 12 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale prevede che a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature. Il corrispettivo per tale servizio è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata e in vigore.

Ritenuto, pertanto, necessario determinare la tariffa per il servizio il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

Evidenziato che:

- ❑ le voci di costo contenute nel piano finanziario complessivo del COVAR 14, somma dei piani finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in parte fissa e parte variabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e del 32% del suddetto piano finanziario complessivo;
- ❑ tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del COVAR 14;
- ❑ nel passaggio dalla T.I.A., alla TARES e alla TARI, si ritiene di dover ancora tener conto della gradualità degli effetti del nuovo sistema, anche alla luce del fatto che il COVAR 14 non ha ancora attuato un sistema di rilevazione dei flussi di conferimento che distingua precisamente i rifiuti delle utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche.

Visti:

- ❑ l'Allegato 2 e l'Allegato 3 contenenti la suddivisione dei costi e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate per l'anno 2014 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle Tabelle A, B e C dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- ❑ l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ❑ l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti

locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- ❑ il Decreto del Ministro dell'Interno 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente proposta di deliberazione nelle sedute del 14.7.2014 e 17.7.2014 e ha espresso parere favorevole.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Con nove voti favorevoli e cinque voti contrari (consiglieri Cannati, Cursi, Denicu, Zanetti e Zucchini), espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014 così come indicato negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - 1.1. Allegato 1 "Tabelle dei coefficienti", scelti tra quelli indicati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
 - 1.2. Allegato 2 "Suddivisione dei costi PF – PV";
 - 1.3. Allegato 3 "Tariffe unitarie utenze domestiche e utenze non domestiche";
2. di stabilire che il costo del servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature (rifiuti biodegradabili da giardino) è addebitato, separatamente dal tributo di cui al punto 1., ai soli contribuenti possessori dei relativi cassonetti, nella misura sotto riportata. Gli importi indicati sono da intendersi espressi in Euro, annuali, al lordo del Tributo di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (5% dell'imponibile) in relazione alla tipologia di cassonetto assegnato. Gli importi indicati nell'elenco sono riferiti all'anno 2014 e sono soggetti, con cadenza annuale, a revisione secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.

TIPOLOGIA DI CASSONETTO FORNITO	IMPORTO EURO/ANNO
cassonetto da l. 240	Euro 62,72
cassonetto da l. 360	Euro 70,25
cassonetto da l. 660	Euro 164,32
cassonetto da l. 1.100	Euro 164,32

3. di stabilire, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. ___/2014 i seguenti criteri per l'attribuzione delle agevolazioni tariffarie:

UTENZE DOMESTICHE

per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sono individuate tre fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. (redditi 2013)	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari, residenti nel Comune di Beinasco nell'immobile oggetto di tributo nell'anno 2014	Fino a Euro 5.000,00	75%
2		da Euro 5.000,01 a Euro 9.000,00	50%
3		da Euro 9.000,01 a Euro 13.000,00	25%

- ❑ l'indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è relativo ai redditi dell'intero nucleo prodotti nell'anno 2013;
- ❑ è consentita, su istanza documentata, per le situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno 2014, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo previste dalla regolamentazione comunale, con riferimento alle sole modifiche intervenute dal mese di GENNAIO 2014, l'“Attualizzazione della dichiarazione I.S.E.E.” (meccanismo di ri-calcolo della dichiarazione I.S.E.E. standard, redditi 2013, come regolamentato dalla vigente “Disciplina particolare per la determinazione e l'accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali”).

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- ❑ fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
 - ❑ sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
 - ❑ immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
 - ❑ immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali.
4. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

MR/mr

Y:\DirigenteAmm\Dirigente\Tributi\I.U.C\TARI\Proposta deliberazione Consiglio Comunale approvazione tariffe TARI.odt

Alle ore 22.35 del giorno 24 luglio 2014, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.TO FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE S.
F.TO RIZZO Matteo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco li 31 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.TO RIZZO Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 luglio 2014

Li 31 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE S.
F.TO RIZZO Matteo